

# TRIBUNALE GENERALE EUROPEO

\*

-

## ISTANZA DI INTERVENTO A NOME DELLE RICORRENTI ai sensi dell'art. 142 e seguenti. REGOLE DI PROCEDURA DELLA CORTE GENERALE nel procedimento T-96/21

\*

-

### Caso:

T-96/21 - Ricorso di annullamento ai sensi dell'articolo 263 TFUE

### Parti principali:

Heidi Amort e altri 35 ricorrenti contro la Commissione europea

### Nome e residenza dei richiedenti:

.....

### Riguardo a:

**DECISIONE DI ATTUAZIONE DELLA COMMISSIONE EUROPEA del 21/12/2020 relativa all'autorizzazione all'immissione in commercio condizionata del medicinale per uso umano "Comirnaty" - vaccino COVID-19 mRNA (nucleoside modificato)" a norma del regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio e successive modifiche e integrazioni.**

\*

La sottoscritta signora/signor..... (nome) nata a ... il.... residente in .....,  
rappresentata da RA .... .. , in(Stato) ammesso al foro, iscritto all'ordine degli  
avvocati di

....e

con l'ufficio in .....,

### A CONDIZIONE CHE

1. il richiedente è considerato impiegato nel settore sanitario/infermieristico **(allegare la prova A.1)** e, come i richiedenti nel caso T-96/21, sta affrontando la crescente pressione dei datori di lavoro, della società e del governo per sottoporsi alla "vaccinazione" Covid. Questa pressione si sta sempre più condensando in una costrizione diretta a vaccinare **(fornire prove concrete, se possibile - ad esempio lettere di richiesta dell'associazione medica, del datore di lavoro, ecc.) A.2.)** e la ricorrente si trova quindi in una situazione analoga a quella dei ricorrenti principali. Pertanto, come già spiegato in dettaglio dai ricorrenti nel ricorso di annullamento, la ricorrente è personalmente e direttamente interessata dalla decisione di esecuzione impugnata della Commissione europea (comprese le successive modifiche e integrazioni) per i seguenti motivi.
2. **A seguito dell'autorizzazione centralizzata di "Comirnaty" del 21 dicembre 2020, la Commissione europea ha autorizzato automaticamente questa sostanza attiva in ogni Stato membro, vale a dire che non era necessaria un'ulteriore decisione del singolo Stato membro per autorizzare questa sostanza attiva anche sul territorio dello Stato membro dell'UE.**
3. Pertanto, il suddetto ricorrente ha chiaramente il diritto di proporre un ricorso ai sensi dell'art. 263 TFUE, poiché la decisione di esecuzione impugnata della Commissione UE e il precedente parere dell'EMA hanno un effetto diretto sulla posizione personale del ricorrente e sul suo diritto fondamentale all'integrità fisica, che è protetto dal Trattato UE.

4. L'illegittima autorizzazione all'immissione in commercio di "Comirnaty" **colpisce direttamente e personalmente** la ricorrente, poiché i suoi diritti fondamentali all'integrità fisica (articolo 3 della Carta UE), a un livello elevato di protezione della salute umana (articolo 168 TFUE, articolo 35 della  
della Carta dell'UE) e alla protezione dei consumatori (articolo 169 del TFUE, articolo 38 della Carta dell'UE) sono gravemente violati da questa decisione di esecuzione, come indicato di seguito.
5. Secondo l'**articolo 168 del TFUE**, un **livello elevato di protezione della salute umana** deve essere garantito nella definizione e nell'attuazione di tutte le politiche e attività dell'Unione. I cittadini dell'UE hanno il **diritto fondamentale all'integrità fisica** sancito dall'**articolo 3 della Carta dell'UE** e il diritto fondamentale a un **livello elevato di protezione della salute umana** sancito dall'**articolo 35 della Carta dell'UE**.
6. È la Commissione UE che il 17 giugno 2020 ha presentato una "**strategia europea per i vaccini**" per il rapido sviluppo, produzione e distribuzione di un vaccino Corona (Doc. **A.5** Azione di annullamento), in base alla quale l'11 novembre 2020 è stato concordato un contratto con la società farmaceutica BioNTech/Pfizer per l'acquisto iniziale di 200 milioni di dosi di vaccino **per conto di tutti gli Stati membri dell'UE** e un'opzione per ordinare altri 100 milioni di dosi. Secondo il contratto non divulgato, la **consegna** doveva avvenire **non appena fosse stato disponibile un vaccino sicuro ed efficace contro il covid-19, secondo i "comunicati"** della Commissione UE. La "strategia europea di vaccinazione" specificata dalla Commissione UE dovrebbe mirare a "**garantire la qualità, la sicurezza e l'efficacia dei vaccini**". Il fatto che la strategia europea di vaccinazione non abbia soddisfatto questo requisito legale *al condicio sine qua non*, soprattutto per quanto riguarda l'approvazione del principio attivo "Comirnaty", è spiegato e documentato qui di seguito.
7. Il **19/01/2021**, la **Commissione UE** ha presentato una comunicazione in cui **incarica gli stati membri di accelerare la vaccinazione in tutta l'UE dei "vaccini" sperimentali già approvati (primo fra tutti "Comirnaty")**. Entro **marzo 2021**, almeno l'**80%** delle persone sopra gli **80 anni** e l'**80%** degli operatori sanitari e sociali in tutti gli Stati membri dovrebbero essere vaccinati. Entro l'estate 2021, almeno il **70%** degli adulti nell'UE deve essere vaccinato. La **Commissione UE sta quindi esercitando un'inequivocabile e chiara pressione verso la vaccinazione della popolazione con sostanze sperimentali basate sull'ingegneria genetica** (vedi sotto). Poiché gli Stati membri (tra cui l'Italia in particolare) sono diventati fortemente dipendenti finanziariamente dalla Comunità Europea a causa dei disastrosi effetti economici dei ripetuti blocchi, conferisce alla pressione esercitata dalla Commissione Europea sui singoli Stati membri verso la vaccinazione dei covid una "qualità" eccezionale. La "**strategia europea di vaccinazione**" pone **gli operatori sanitari in cima alla lista dei gruppi prioritari da "vaccinare"**.
8. Il ricorrente si vede, da un lato, esposto ad un'enorme pressione, che è stata dimostrata dalla Commissione UE e che si sta intensificando in un obbligo diretto di vaccinazione, e, dall'altro, come cittadino UE particolarmente colpito da questo (perché appartenente ad un gruppo prioritario di persone nel programma di vaccinazione specificato dalla Commissione UE) per i seguenti motivi, esposto ad un concreto, irragionevole e illegale enorme rischio per la salute portato dalla Commissione UE con la decisione di esecuzione impugnata (comprese le successive modifiche e integrazioni).
9. **La suddetta ricorrente ha quindi un interesse legittimo, diretto e attuale ad intervenire nel procedimento T-96/21 come interveniente per i ricorrenti.**

\*

10. **Alla luce di quanto precede, la suddetta ricorrente presenta l'istanza di intervento nel procedimento T-96/21 a sostegno della domanda di dichiarazione di nullità della DECISIONE DI ATTUAZIONE DELLA COMMISSIONE EUROPEA del 21 dicembre 2020 che accoglie una domanda di nullità. 12.2020 che concede un'autorizzazione all'immissione in commercio condizionata del medicinale per uso umano "Comirnaty" - vaccino COVID-19 mRNA (nucleoside modificato)" a norma del regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio e successive modifiche e integrazioni**

Luogo, data

RA.....(Firma RA)

Sono depositati i seguenti documenti:

**A1Prova** del rapporto di lavoro o dell'attività di medico praticante, ecc;  
**A2Prova** dell'obbligo di vaccinazione specifico applicato al richiedente o in generale alla categoria professionale nello Stato membro interessato, anche indirettamente.